

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. n° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Costa ed in Piazzetta Fiamme Gialle_integrazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il tratto di Piazzetta Fiamme Gialle antistante i civici n° 22, 22A, 24, 24A e 26 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 167 del 07.05.2015 è stato compreso all'interno dell'area pedonale di via Costa;
- nel mese di novembre 2017 la Guardia di Finanza ha manifestato all'Amministrazione Comunale alcune problematiche legate alla sosta di veicoli lungo il perimetro della caserma di via Costa, in particolare in Piazzetta Fiamme Gialle e lungo Corso del Popolo in corrispondenza delle aree di sosta riservate al Corpo;

Considerato che:

- nel corso del mese di febbraio 2018 è stato effettuato un apposito sopralluogo tra i rappresentanti del Corpo di Polizia Locale, della Direzione LLPP e della Direzione Servizi al Cittadino ed Imprese al fine di verificare le problematiche illustrate e definire una soluzione operativa per le stesse;
- il tratto di Piazzetta Fiamme Gialle antistante ai civici n° 22, 22A, 24, 24A e 26 risulta interessato dalla presenza di veicoli in sosta, non autorizzati al transito in area pedonale;
- la pavimentazione di Piazzetta Fiamme Gialle, presenta caratteristiche differenti rispetto a quelle dell'area pedonale di via Costa;

Riconosciuto che:

- le caratteristiche della pavimentazione, la larghezza della sede carrabile nonché l'accesso al passo carrabile sito alla fine della stessa, distinguono la Piazzetta rispetto all'area pedonale, inducendo i conducenti ad adottare un comportamento in contrapposizione rispetto a quello previsto per le aree pedonali;
- le limitazioni al transito esistenti limitano l'utilizzo pubblico della viabilità a talune categorie di veicoli, a favore dei veicoli dei residenti e degli aventi titolo ad accedere all'area pedonale;
- l'accesso all'area pedonale di via Costa avviene da Corso del Popolo attraverso Piazzetta Fiamme Gialle;

- lungo Corso del Popolo sono presenti sono presenti stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio del Corpo della guardia di Finanza;

Rilevato che:

- pur mantenendo talune limitazioni alla circolazione risulta più opportuno, considerate le esigenze di mobilità manifestate dal Corpo stesso con nota prot. 41960/2018 del 01/02/2018, escludere la Caserma dal perimetro dell'area pedonale;
- il tratto della Piazzetta che intercorre tra l'accesso all'area pedonale ed il passo carrabile della Guardia di Finanza ha funzione di esclusiva adduzione allo stesso;

Valutata l'opportunità di inibire il transito veicolare sul tratto di Piazzetta Fiamme Gialle che intercorre tra l'accesso al Passo carrabile della Guardia di Finanza e l'accesso all'area pedonale di via Costa

Ritenuto di:

- mantenere le esistenti limitazioni al transito;
- introdurre il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo in Piazzetta Fiamme Gialle ad esclusione dell'ultimo tratto sopra definito;

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n° 122 del 07/03/2018 "Regolamentazione della circolazione in via Costa ed in Piazzetta Fiamme Gialle";
- l'ordinanza dirigenziale n° 155 del 22/02/2012 con la quale sono stati riservati degli stalli di sosta ai veicoli di servizio della Guardia di Finanza;
- l'ordinanza dirigenziale n° 340 del 11/05/2015 con la quale è stata regolamentata la circolazione nell'area pedonale di via Costa e sulle vie limitrofe;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA**1. regolamentare la circolazione in Piazzetta Fiamme Gialle secondo le seguenti disposizioni:**

1. consentire l'accesso al tratto compreso tra l'inizio dell'area pedonale di via Costa, escluso, ed il passo carrabile dell'edificio ospitante i civici n° 22, 22A, 24, 24A, 26 esclusivamente ai veicoli al servizio della Guardia di Finanza;

2. nel tratto di Piazzetta Fiamme Gialle di cui al punto precedente la sosta è consentita e riservata agli stessi.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dall'apposizione della segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale a cura della Direzione LLPP, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e alla Direzione Polizia Locale di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 27/03/2019

IL DIRIGENTE
*arch. Loris Sartori **

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.-*